

**SUBAPPALTI IN EDILIZIA:
RINVIATA L'ENTRATA IN VIGORE
DELL'IVA IN "REVERSE CHARGE"**

L'articolo 35, comma 5, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, ha previsto il meccanismo del cosiddetto "reverse charge" per le prestazioni di servizi rese nel settore edile dai subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, rendendo l'appaltatore debitore IVA. Il comma 6 dello stesso articolo 35 aveva subordinato l'efficacia dell'innovazione a una specifica autorizzazione comunitaria.

La successiva entrata in vigore della direttiva 2006/69/CE del 24 luglio 2006 – che consente agli Stati membri la possibilità di designare, come debitore, il soggetto passivo nei cui confronti siano effettuate determinate prestazioni di servizi nel settore immobiliare, in deroga alle disposizioni concernenti la soggettività d'imposta – ha generato incertezze interpretative in ordine all'entrata in vigore del richiamato articolo 35, comma 5, nonostante il comunicato-stampa diffuso dall'Amministrazione finanziaria il 6 ottobre 2006.

Poiché il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in sede di conversione parlamentare del decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006, ha presentato un emendamento volto a risolvere definitivamente le riferite incertezze interpretative, le novità recate dal citato articolo 35, comma 5, entreranno in vigore non prima della data che sarà stabilita in via legislativa.

12 ottobre 2006